

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Sen. Angelo Muzio

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Pierangelo Scagliotti

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Frassineto Po il 06/05/2016 per quindici giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO**

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Frassineto Po, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



**COMUNE DI FRASSINETO PO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12**  
**DEL 08/04/2016**

**Sessione ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica**

**OGGETTO: Approvazione del Piano finanziario e conferma tariffe TARI per l'anno 2016.**

L'anno duemilasedici addì otto del mese di aprile alle ore 21,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale essendo presenti i signori:

	Presente	Assente
Angelo Muzio Sindaco	x	
Simone Gay Consigliere	x	
Gian Marco Argentero Consigliere		x
Edoardo Muzio Consigliere	x	
Alberto Muzio Consigliere	x	
Daniela Zanarotto Consigliere	x	
Marco Pitzus Consigliere	x	
Matteo Ferrando Consigliere	x	
Mario Garrone Consigliere		x
Roberto Bottazzi Consigliere	x	
Giampiero Gillone Consigliere	x	

Presiede il Sindaco Sen. Angelo Muzio

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147 Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Evidenziato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Verificato che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

Rilevato che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

Rimarcato che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Preso atto che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARSU e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 08/05/2014 di approvazione del regolamento I.U.C. ed in particolare della parte di regolamento disciplinante la TARI;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

Verificato che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/07/2015 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2015;"

Visto il piano finanziario costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2016 allegato alla presente si da costituirne parte integrante e sostanziale, ove rimangono praticamente inalterati i suddetti costi per l'anno 2016 rispetto a quelli dell'anno precedente;

Preso atto che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Verificato che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Preso atto che l'art. 1, comma 26 della legge di stabilità 2016 esclude la TARI dalla sospensione delle aliquote/tariffe degli enti locali che prevedono aumenti del tributo;

Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rammentato che ai sensi dell'art. 652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e all'attività svolta;

Rimarcato che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Verificato che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero;

Evidenziato che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visti gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che dette tariffe rimangono inalterate rispetto a quelle approvate nell'anno 2015 con deliberazione CC n. 15/2015, restando inalterati sostanzialmente i costi;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI;

Visto il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale;

Dopo ampia discussione che vede la partecipazione di diversi consiglieri comunali;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2016 allegato alla presente si da costituirne parte integrante e sostanziale.

- 3) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2016, come riportato negli allegati al presente atto, confermando in tal modo le tariffe praticate nell'anno 2015.
- 4) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

## PIANO FINANZIARIO GESTIONE TARI

### ***Premessa normativa***

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del tributo comunale sui rifiuti.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto dall'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27/12/2013 n. 147, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze.

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvedere alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» (cosiddetto metodo normalizzato) attuativo dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi».

COSTI	PARTE FISSA		PARTE	TOTALE
			VARIABILE	
Costi vari (sia fissi che variabili)	€		€	€
<b>CSL</b> (spazzamento/lavaggio)	14.901,00			<b>14.901,00</b>
<b>CARC</b> (accertam.riscoss.)	7.300,00			<b>7.300,00</b>
<b>CGG</b> (costi generali di gest.)	3.800,00			<b>3.800,00</b>
<b>CCD</b> (costi comuni diversi)	6.750,00			<b>6.750,00</b>
<b>AC</b> (altri costi) fissi smaltim.	25.820,00			<b>25.820,00</b>
<b>CK</b> (uso del capitale)	0,00			<b>0,00</b>
<b>CRT</b> (raccolta e trasporto)		110.150,00		<b>110.150,00</b>
<b>CTS</b> (trattam. e smaltim.)		47.180,00		<b>47.180,00</b>
<b>CRD</b> (raccolta differenziata)		12.950,00		<b>12.950,00</b>
<b>CTR</b> (trattam. e riciclo)		8.050,00		<b>8.050,00</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>58.571,00</b>	<b>178.330,00</b>		<b>236.901,00</b>
	24,73%	75,27%		100,00%
<b>% COPERTURA</b>				<b>100%</b>
<b>PREVISIONE ENTRATA</b>				<b>236.900,00</b>
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO (riduzioni)			€	-
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			€	-
<b>ENTRATA TEORICA</b>	<b>64.915,00</b>	<b>166.927,00</b>		<b>231.842,00</b>

## TARIFFE TARI ANNO 2016

Cat. TARI/ TARSU	Descrizione Tariffa TARI/TARSU	Tariffa unitaria 2016 al mq.
1	Abitazioni, garage, cantine, ripostigli, solai, case rurali, vani ammobiliati, affittacamere, posti macchina coperti e scoperti, ecc.	€ 1,7982
2	Uffici pubblici, ospedali, ambulatori, sedi di associazioni, convitti e collegi, caserme, circoli privati e ricreativi, studi e uffici professionali, uffici in genere destinati ad attività economiche, aziende di credito e assicurative, imprese di gestione esattoriale	€ 2,45
3	Negozi non alimentari, edicole, botteghe artigiane nonché destinate a servizi di igiene ed estetica della persona, spogliatoi degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, parrucchieri e affini, lavanderie e affini, banchi di vendita non alimentari a posteggio fisso, ecc.	€ 3,7874
4	Attività alberghiere, ospizi e ricoveri per anziani, conventi, laboratori di analisi ed ambulatori medici e veterinari, teatri, cinema, sale da ballo e discoteche, sale da gioco, spettacoli all'aperto, ecc.	€ 2,6523
5	Negozi di vendita al minuto di generi alimentari e beni deperibili con relativi magazzini, ecc.	€ 7,485
6	Negozi e banchi ortofrutticoli, florovivaistici, ittici, locali adibiti a laboratorio di gastronomia, pasticceria, pasticci, panetteria, gelateria, ecc.	€ 7,485
7	Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, tavole calde con relativi dehors, mense, ecc.	€ 9,2157
8	Stabilimenti industriali e laboratori artigianali, autorimesse pubbliche e private, magazzini generali di deposito e custodia, cabine telefoniche, impianti sportivi coperti e scoperti, campeggi, posteggi fissi privati, ecc.	€ 2,8771
9	Sedi di partiti politici, enti ed associazioni senza scopo di lucro, ecc.	€ 2,4838
10	Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, asili, istituti di educazione in genere, istituti pubblici di ricovero, aree scoperte costituenti aree di servizio per attività di distribuzione carburanti, ecc.	€ 0,5732